

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012**Decreto n. 2548 del 4 Dicembre 2015**

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), ulteriori aree relative ai Lotti 9a e 9b Mirandola (MO).

Liquidazione, a seguito di accettazione, dell'indennità di espropriazione ed occupazione temporanea relativa all'area privata sita nel Comune di Mirandola (MO), identificata al foglio 116, mappale 240 (ex mappale 1), catastalmente intestata all'impresa Immobiliare S. Antonio di Arturo Zaccarelli e C. S.a.S..

Liquidazione, a seguito di accettazione, delle indennità di sola occupazione temporanea relative alle aree private site nel Comune di Mirandola (MO), identificate al foglio 116, mappali 239 (ex mappale 1) e 8, catastalmente intestate all'impresa Immobiliare S. Antonio di Arturo Zaccarelli e C. S.a.S., foglio 116, mappali 123 e 212, catastalmente intestate all'impresa Generaledil S.P.A., foglio 116, mappali 217 e 9, catastalmente intestate ai Sig.ri Zito Rosa Maria e Gentile Giuseppe e foglio 116, mappale 218, catastalmente intestata ai Sig.ri Chirico Caterina e Nunnari Antonino.

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012, e con i quali è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze, in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con

modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, successivamente prorogato al 31.12.2016 dal D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito in Legge n. 125 del 06/08/2015;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Preso atto che in data 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia - Romagna, nella persona di Stefano Bonaccini, il quale ha assunto anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in base all'art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10, D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 07 agosto 2012, il quale enuncia che "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Visto il programma denominato "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione", condiviso dal Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012 e successivamente approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 23 del 14 agosto 2012, il quale prevede la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l'installazione di moduli temporanei rimovibili;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e che le stesse sono state individuate con ordinanza n. 40 del 14/09/2012 e successive modifiche e integrazioni, di localizzazione delle aree e loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa

redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Dato atto che, a seguito dell'esperimento della procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) le strutture provvisorie sono state ultimate e ubicate sui lotti in argomento ed il collaudo già approvato;

Considerato che i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al tempo necessario per la ricostruzione ed il ripristino degli edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate, e stante la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo delle strutture residenziali, nonché il futuro utilizzo come aree di protezione civile, procedere all'esproprio di alcune aree individuate nel presente provvedimento, così come specificato in seguito;

Rilevato che per mezzo dei decreti n. 131 del 05/11/2012 e n. 498 del 31 marzo 2014, a seguito di ulteriore proroga con scadenza al 31/12/2015, (Istanza inviata con nota CR/2014/45862 del 23/12/2014, e confermata dall'Agenzia delle Entrate con nota prot. 3140 del 23/01/2015) è stato disposto di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che l'Agenzia delle Entrate ha elaborato le necessarie stime in apposite schede dedicate ad ogni singola proprietà oggetto di espropriazione e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Considerato che le aree catastalmente individuate nel Comune di Mirandola (MO), al foglio 116, mappale 1 (ora frazionato nei mappali 239 e 240), 8, 123, 212, 8, 217, 9 e 218, sono state incluse nell'elenco dei beni oggetto del procedimento espropriativo per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), promossi dal Commissario Delegato;

Rilevato che le aree, site in Comune di Mirandola (MO), foglio 116, ed individuate dai seguenti mappali risultano così catastalmente intestate:

- mappali 1 (frazionato nei mappali 239 e 240) e 8, catastalmente intestati all'impresa Immobiliare S. Antonio di Arturo Zaccarelli e C. S.a.S., C.F. 01911780367, con sede legale in Galleria del Popolo 12, 41037 Mirandola (MO), in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Arturo Zaccarelli, nato a Mirandola (MO), in data 06/05/1938, C.F. ZCCRTR38E06F240C;
- mappali 123 e 212, catastalmente intestati all'impresa Generaledil S.P.A., C.F. 01280510361, con sede legale in Galleria del Popolo n. 12, 41037 Mirandola (MO), in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Arturo Zaccarelli, nato a Mirandola (MO), in data 06/05/1938, C.F. ZCCRTR38E06F240C;
- mappali 217 e 9, catastalmente intestati alla Sig.ra Zito Rosa Maria, per la propria quota di $\frac{1}{2}$, nata a Crucoli (KR), il 05/10/1957, residente in Via Antonio Gramsci 310, 41037 Mirandola (MO), C.F. ZTIRMR57R45D189I e al Sig. Gentile Giuseppe, per la propria quota di $\frac{1}{2}$, nato a

Crotone (KR) il 14/06/1954, residente in Via Antonio Gramsci 310, 41037 Mirandola (MO), C.F. GNTGPP54H14D122Q, coniugi in regime di comunione legale dei beni;

- mappale 218, catastalmente intestato alla Sig.ra Chirico Caterina, per la propria quota di ½, nata a Reggio Calabria (RC), il 23/03/1956, residente in Via Antonio Gramsci 310, 41037 Mirandola (MO), C.F. CHRNRN56C63H224Z, e al Sig. Nunnari Antonino, per la propria quota di ½, nato a Reggio Calabria (RC) in data 24/07/1949, residente in Via Antonio Gramsci 310, 41037 Mirandola (MO), C.F. NNNNNN49L24H224Z, coniugi in regime di comunione legale dei beni;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 136 del 5 febbraio 2014, si è proceduto in tal senso, notificando le indennità provvisorie determinate dalla competente Agenzia delle Entrate e allegate al decreto di cui sopra;

Tenuto conto altresì che a seguito della notificazione effettuata ai soggetti di cui sopra, sono pervenute le comunicazioni di accettazione delle indennità proposte da parte degli stessi;

Dato atto che:

- l'impresa Immobiliare S. Antonio di Arturo Zaccarelli e C. S.a.S. ha dichiarato di essere proprietaria dei beni siti in Comune di Mirandola (MO), individuati al foglio 116, mappali 1 (frazionato nei mappali 239 e 240) e 8, di avere piena disponibilità e libertà degli stessi, e che i predetti beni sono liberi da vincoli e gravami, salvo la servitù di elettrodotto a favore di Ente Ferrovie dello Stato sui mappali 239 e 240, e di non effettuare alcun atto di disposizione sugli stessi;

- l'impresa Generaledil S.P.A. ha dichiarato di essere proprietaria dei beni siti in Comune di Mirandola (MO), individuati al foglio 116, mappali 123 e 212, di avere piena disponibilità e libertà degli stessi e che i predetti beni sono liberi da vincoli e gravami, e di non effettuare alcun atto di disposizione sugli stessi;

- i Sigg.ri Zito Rosa Maria e Gentile Giuseppe hanno dichiarato di essere proprietari dei beni siti in Comune di Mirandola (MO), individuati al foglio 116, mappali 217 e 9, di avere piena disponibilità e libertà degli stessi e che i predetti beni sono liberi da vincoli e gravami, e di non effettuare alcun atto di disposizione sugli stessi;

- i Sigg.ri Chirico Caterina e Nunnari Antonino hanno dichiarato di essere proprietari dei beni siti in Comune di Mirandola (MO), individuati al foglio 116, mappale 218, di avere piena disponibilità e libertà degli stessi e che i predetti beni sono liberi da vincoli e gravami, e di non effettuare alcun atto di disposizione sugli stessi;

Dato atto che in seguito a frazionamento ad uopo redatto, l'area sita in comune di Comune di Mirandola (MO), ed individuata al foglio 116, mappale 1 è stata frazionata nei mappali 239 e 240;

Rilevato che l'area sita nel Comune di Mirandola (MO) e catastalmente identificata al foglio 116, mappale 240 (ex mappale 1), è oggetto di esproprio, e pertanto per la stessa si procede, con il presente provvedimento, alla corresponsione dell'indennità di esproprio e di occupazione temporanea;

Rilevato altresì che le aree site nel Comune di Mirandola (MO) e catastalmente identificate al foglio 116, mappali 239 (ex mappale 1), 8, 123, 212, 217, 9 e 218 saranno restituite, e pertanto per le stesse si procede, con il presente provvedimento, alla corresponsione della sola indennità di occupazione temporanea;

Considerato che gli importi della procedura in oggetto risultano ricompresi nel quadro economico dedicato all'intervento descritto, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;

Ritenuto di dover procedere, conseguentemente, alla liquidazione delle indennità accettate;

Visti:

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

- la Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DECRETA

- 1) di dare atto che le aree interessate dal procedimento espropriativo e di occupazione temporanea relativo alla realizzazione di PMAR sono site nel Comune di Mirandola (MO), al foglio 116, così come specificate nei seguenti mappali:
 - mappali 1 (frazionato nei mappali 239 e 240) e 8, catastalmente intestati all'impresa Immobiliare S. Antonio di Arturo Zaccarelli e C. S.a.S., C.F. 01911780367, con sede legale in Galleria del Popolo 12, 41037 Mirandola (MO), in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Arturo Zaccarelli, nato a Mirandola (MO), in data 06/05/1938, C.F. ZCCRTR38E06F240C, per la propria quota di 1/1;
 - mappali 123 e 212, catastalmente intestati all'impresa General edil S.P.A., C.F. 01280510361, con sede legale in Galleria del Popolo n. 12, interno 4, 41037 Mirandola (MO), in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Arturo Zaccarelli, nato a Mirandola (MO), in data 06/05/1938, C.F. ZCCRTR38E06F240C;
 - mappali 217 e 9, catastalmente intestati alla Sig.ra Zito Rosa Maria, per la propria quota di $\frac{1}{2}$, nata a Crucoli (KR), il 05/10/1957, residente in Via Antonio Gramsci 310, 41037 Mirandola (MO), C.F. ZTIRMR57R45D189I e al Sig. Gentile Giuseppe, per la propria quota di $\frac{1}{2}$, nato a Crotone (KR) il 14/06/1954, residente in Via Antonio Gramsci 310, 41037 Mirandola (MO), C.F. GNTGPP54H14D122Q, coniugi in regime di comunione legale dei beni;
 - mappale 218, catastalmente intestato alla Sig.ra Chirico Caterina, per la propria quota di $\frac{1}{2}$, nata a Reggio Calabria (RC), il 23/03/1956, residente in Via Antonio Gramsci 310, 41037 Mirandola (MO), C.F. CHR CRN56C63H224Z, e al Sig. Nunnari Antonino, per la propria quota di $\frac{1}{2}$, nato a Reggio Calabria (RC) in data 24/07/1949, residente in Via Antonio Gramsci 310, 41037 Mirandola (MO), C.F. NNNNNN49L24H224Z, coniugi in regime di

comunione legale dei beni;

2) di dare atto:

- che i beni oggetto della presente procedura espropriativa sono stato immessi nel possesso del Commissario Delegato con la redazione di verbale di stato di consistenza e di immissione in possesso, agli atti dell'Autorità Espropriante;
- che in base alla convenzione tra il Commissario Delegato e l'Agenzia delle Entrate di Bologna, è stata redatta la stima del valore dei beni oggetto del procedimento, in base alle quale sono state determinate e notificate le indennità dovute;

3) di dare atto che in seguito a frazionamento ad uopo redatto, l'area sita nel Comune di Mirandola (MO) e catastalmente identificata al foglio 116, mappale 1 è stata frazionata nei mappali 239 e 240;

4) di dare atto che i proprietari di cui al punto 1) hanno dichiarato che i mappali oggetto del presente provvedimento sono nella loro piena e libera disponibilità, che gli stessi beni sono liberi da vincoli e gravami e sono assenti diritti di terzi sui beni medesimi, salvo la servitù di elettrodotto a favore di Ente Ferrovie dello Stato gravante sui mappali 239 e 240;

5) di dare atto che:

- l'area sita nel Comune di Mirandola (MO), identificata al foglio 116, mappale 240 (ex mappale 1), catastalmente di proprietà dell'impresa Immobiliare S. Antonio di Arturo Zaccarelli e C. S.a.S., è oggetto di esproprio, e pertanto per la stessa è dovuta l'indennità di esproprio e di occupazione temporanea;
- le aree site nel Comune di Mirandola (MO), identificate al foglio 116, mappali 239 (ex mappale 1) e 8, catastalmente di proprietà dell'impresa Immobiliare S. Antonio di Arturo Zaccarelli e C. S.a.S. saranno restituite, e pertanto per le stesse è dovuta la sola indennità di occupazione temporanea;
- le aree site nel Comune di Mirandola (MO), identificate al foglio 116, mappali 123 e 212, catastalmente di proprietà dell'impresa Generaledil S.P.A. saranno restituite, e pertanto per le stesse è dovuta la sola indennità di occupazione temporanea;
- le aree site nel Comune di Mirandola (MO), identificate al foglio 116, mappali 217 e 9, catastalmente di proprietà dei Sigg.ri Zito Rosa Maria e Gentile Giuseppe saranno restituite, e pertanto per le stesse è dovuta la sola indennità di occupazione temporanea;
- l'area sita nel Comune di Mirandola (MO), identificata al foglio 116, mappale 218, catastalmente di proprietà dei Sigg.ri Chirico Caterina e Nunnari Antonino saranno restituite, e pertanto per la stessa è dovuta la sola indennità di occupazione temporanea;

6) di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, a fronte delle accettazioni pervenute dalle proprietà', agli atti dell'Autorità Espropriante, quanto segue:

- a favore dell'impresa Immobiliare S. Antonio di Arturo Zaccarelli e C. S.a.S. l'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea relativa all'area sita in Comune di Mirandola (MO) al foglio 116, mappale 240 (ex mappale 1) e l'indennità di sola occupazione temporanea relativa a quota parte delle aree site in Comune di Mirandola (MO) al foglio 116, mappali 239 e 8, per l'importo complessivo di € 7.651,25 (diconsi Euro settemilaseicentocinquantuno/25);

- a favore dell'impresa General edil S.P.A. l'indennità di sola occupazione temporanea relativa alle aree site in Comune di Mirandola (MO) al foglio 116, mappali 123 e 212, per l'importo complessivo di € 217,79 (diconsi Euro duecentodiciassette/79), importo corrispondente al 100% delle indennità accettate dalla proprietà;
 - a favore della Sig.ra Zito Rosa Maria l'indennità di sola occupazione temporanea relativa alle aree site in Comune di Mirandola (MO) al foglio 116, mappali 217 e 9, per l'importo complessivo di € 42,06 (diconsi Euro quarantadue/06) al netto della ritenuta di euro 10,51;
 - a favore del Sig. Gentile Giuseppe l'indennità di sola occupazione temporanea relativa alle aree site in Comune di Mirandola (MO) al foglio 116, mappali 217 e 9, per l'importo complessivo di € 42,06 (diconsi Euro quarantadue/06) al netto della ritenuta di euro 10,51;
 - a favore della Sig.ra Chirico Caterina l'indennità di sola occupazione temporanea relativa alle aree site in Comune di Mirandola (MO) al foglio 116, mappale 218, per l'importo complessivo di € 57,08 (diconsi Euro cinquantasette/08) al netto della ritenuta di euro 14,27;
 - a favore del Sig. Nunnari Antonino l'indennità di sola occupazione temporanea relativa alle aree site in Comune di Mirandola (MO) al foglio 116, mappale 218, per l'importo complessivo di € 57,08 (diconsi Euro cinquantasette/08) al netto della ritenuta di euro 14,27;
- 7) di dare atto che agli effetti fiscali, le somme liquidate ai Sigg. Zito Rosa Maria, Gentile Giuseppe, Chirico Caterina e Nunnari Antonino sono soggette a tassazione conformemente alla qualificazione dell'area di cui al Certificato di Destinazione Urbanistica, agli atti dell'Autorità Espropriante, le somme liquidate alle imprese Immobiliare S. Antonio di Arturo Zaccarelli e C. S.a.S. e General edil S.P.A. sono escluse dal campo di applicazione dell'I.V.A. ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera c, del DPR 633/1972; ai fini dell'adozione del decreto di esproprio si invoca l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/02/14 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23";
- 8) di dare atto che l'importo complessivo del presente provvedimento risulta ricompreso nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
- 9) di dare mandato all'Agenzia di Protezione Civile di procedere alle liquidazioni, mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento, versando l'importo complessivo di € 8.116,88 (euro ottomilacentosedici/88), come segue:
- € 7.651,25 (diconsi Euro settemilaseicentocinquantuno/25), da corrispondere a favore dell'impresa Immobiliare S. Antonio di Arturo Zaccarelli e C. S.a.S., C.F. 01911780367, mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente della Cassa di Risparmio di Bologna intestato a Immobiliare S. Antonio di Arturo Zaccarelli e C. S.a.S. IBAN

IT40A0638566850751000122670;

- € 217,79 (diconsi Euro duecentodiciasette/79), da corrispondere a favore dell'impresa Generaledil S.P.A., C.F. 01280510361, mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente della Banca Popolare dell'Emilia Romagna intestato a Generaledil S.P.A. IBAN IT24M0538766850000000007830;
- € 42,06 (diconsi Euro quarantadue/06) da corrispondere alla Sig.ra Zito Rosa Maria, C.F. ZTIRMR57R45D189I, mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente della banca SANFELICE 1893 Banca Popolare intestato a Gentile Giuseppe, IBAN IT29L0565266852000000100124;
- € 42,06 (diconsi Euro quarantadue/06) da corrispondere al Sig. Gentile Giuseppe, C.F. GNTGPP54H14D122Q, mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente della banca SANFELICE 1893 Banca Popolare intestato a Gentile Giuseppe, IBAN IT29L0565266852000000100124;
- € 57,08 (diconsi Euro cinquantasette/08) da corrispondere alla Sig.ra Chirico Caterina, C.F. CHRCRN56C63H224Z, mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente della banca Monte dei Paschi di Siena intestato a Chirico Caterina IBAN IT35A0103066850000010239382;
- € 57,08 (diconsi Euro cinquantasette/08) da corrispondere al Sig. Nunnari Antonino, C.F. NNNNNN49L24H224Z, mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente della banca Monte dei Paschi di Siena intestato a Nunnari Antonino IBAN IT35A0103066850000010239382;
- € 10,51 (diconsi Euro dieci/51) da versare quale ritenuta alla fonte sull'importo da corrispondere a Zito Rosa Maria;
- € 10,51 (diconsi Euro dieci/51) da versare quale ritenuta alla fonte sull'importo da corrispondere a Gentile Giuseppe;
- € 14,27 (diconsi Euro dieci/51) da versare quale ritenuta alla fonte sull'importo da corrispondere a Chirico Caterina;
- € 14,27 (diconsi Euro dieci/51) da versare quale ritenuta alla fonte sull'importo da corrispondere a Nunnari Antonino;

10) di dare atto che con successivo provvedimento, a norma dell'art. 20, comma 14, D.P.R. 327/2001, si procederà all'emissione del decreto di esproprio per l'area sita in Comune di Mirandola (MO) catastalmente identificata al foglio 116, mappale 240.

Bologna li, -4 DIC, 2015

Stefano Bonaccini

